

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 358 del 29-10-2024

Oggetto: PROPOSTA DI VARIANTE AL PDL SUBCOMPARTO DI TIPO 1 IN LOCALITÀ COLOGNA SPIAGGIA DITTA LELLI ARMANDO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 8BIS, DELLA L.R. 18/1983 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di ottobre, in Roseto degli Abruzzi nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze alle ore 14:18, previo invito diramato nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. DOTT. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO nelle persone dei Signori assessori.

DOTT. NUGNES MARIO	SINDACO	P
MARCONE ANGELO	VICE SINDACO	P
SOTTANELLI ZAIRA	ASSESSORE	P
Dott. Luciani Francesco	ASSESSORE	P
DOTT. MAZZOCCHETTI GIANNI	ASSESSORE	P
D'Elpidio Annalisa	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Ssa D'Egidio Raffaella; Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N	Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S	Soggetta a ratifica N

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 29 del mese di ottobre in Roseto degli Abruzzi, in presenza e da remoto ai sensi della Delibera di C.C. n. 30 del 13.05.2022, alle ore 14,18 previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO. Presente il Sindaco. Collegati da remoto gli Assessori Marcone, Sottanelli, D'Elpidio, Mazzocchetti e Luciani.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il vigente PRG del Comune di Roseto degli Abruzzi è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10/01/1990;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 04/07/2017 è stata approvata la proposta di "Realizzazione di sub-comparto di tipo 1 in località Cologna Spiaggia, Ditta Lelli Armando";

Vista la richiesta formulata in data 18/04/2023, registrata al prot. 17341, da parte di Marco Costruzioni Srl e Lelli Armando, rispettivamente in qualità di promissario acquirente e proprietario dell'immobile, relativa alla proposta di variante al sub-comparto di tipo 1 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2017, in conformità al Piano Regolatore Generale;

Dato atto che la proposta di variazione al piano attuativo, conforme al PRG vigente, non prevede l'incremento del carico urbanistico, e la sua approvazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 8-bis dell'art. 20 della L.R. 18/1983, come vigente ai sensi dell'art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023 (Fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato continuano a trovare applicazione il regime giuridico regionale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e gli strumenti urbanistici comunali vigenti);

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 266 del 13 agosto 2024, avente ad oggetto "Proposta di variante al PdL subcomparto di tipo I in località Cologna Spiaggia Ditta Lelli Armando – Avvio del procedimento amministrativo (Art. 7 L. 241/1990 e s.m.i.) per variante ai sensi dell'art. 20, comma 8bis, della L.R. 18/1983";

Considerato che la Giunta comunale, quale organo competente in materia di procedure urbanistiche non in variante al PRG, con la precitata deliberazione giuntale n. 266/2024, ha avviato il procedimento di variante al Piano di Lottizzazione di che trattasi, stabilendo le condizioni per il rilascio del relativo titolo abilitativo alla costruzione, il percorso metodologico procedurale da seguire per l'approvazione ai sensi dell'art. 20, comma 8bis, della L.R. 18/1983 (vigente ai sensi dell'art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023), il periodo di pubblicazione ed i termini per la presa visione e per le osservazioni;

Atteso che, per la generale conoscenza e per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di portatori di interesse (seppur non espressamente previsto dalla norma di settore, L.R. 18/1983, ma con richiamo alle generali norme di gestione del procedimento amministrativo previste dalla L. 241/1990), la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 13 agosto 2024, corredata dagli elaborati correlati:

- è stata pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del TUEL 267/2000, per 15 giorni consecutivi, pubblicazione n. 1712, dal 16 agosto 2024 al 31 agosto 2024;
- è stata depositata, con i grafici correlati, presso gli uffici del Settore I in data 21 agosto 2024, giorno di pubblicazione dell'avviso stesso all'Albo Pretorio, per 15 giorni naturali e consecutivi, pubblicazione n. 1724, dal 21 agosto 2024 al 5 settembre 2024;

• è stata pubblicata, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 39, sul sito internet del Comune di Roseto degli Abruzzi, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio";

ACCERTATO che, durante il periodo di deposito ed a tutt'oggi, non sono pervenute osservazioni a tale procedimento urbanistico, di cui si è data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con deliberazione di Giunta comunale n. 266 del 13 agosto 2024;

Richiamato l'art. 20, comma 8bis, della L.R. 18/1983, come modificato dall'art. 5, comma 3 della L.R. 29/2020 (vigente ai sensi dell'art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023), che testualmente recita: "Fermi restando i limiti di cui al comma 8, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono approvati dalla Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 5, comma 13, lettera b), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106";

Evidenziato che la precitata normativa è stata, in ultimo, modificata con L.R. 29/2020 che, per il caso di specie, invarianza del carico urbanistico e conseguente invarianza del PRG, ha di fatto soppresso la precedente procedura di "adozione e controdeduzione nelle osservazioni", semplificando l'approvazione della variante con la sola assunzione della deliberazione giuntale;

Dato atto che:

- la modifica non costituisce variante urbanistica al P.R.G. vigente, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 20 della L.R. 18/1983 (vigente ai sensi dell'art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023), pertanto non è necessario esperire la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006;
- non è necessario acquisire il parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 in quanto la proposta è conforme alle previsioni del P.R.G. e il Comune di Roseto degli Abruzzi dispone dello studio di Microzonazione Sismica (MZS) di livello 1 redatto dal Geologo Dr. Umberto Biferi, con validazione del Tavolo Tecnico Regionale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 28/2011, del 31/05/2016 e attestazione del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile del 15/06/2016. Pertanto, resta soddisfatto il parere favorevole del Genio Civile di Teramo ai sensi della L. 64/1974, art. 13 come modificato dal d.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 89, pervenuto in data 11/05/2015 con prot. 11843, per la "Realizzazione di sub-comparto di tipo 1 in località Cologna Spiaggia Ditta Lelli Armando" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46/2017;
- in merito alle opere pubbliche di urbanizzazione da realizzare, è stato acquisito, con prot. 42232 del 23/09/2024, il parere del Settore II Servizi Tecnici di questo Ente, favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - il parcheggio deve essere completo di segnaletica anche verticale oltre che orizzontale;
 - il muretto di delimitazione esistente tra marciapiede e nuovo parcheggio deve essere manutenuto nelle finiture e completato con soglia di protezione;
 - per quanto all'impianto di p.i. il progetto dovrà rispettare le prescrizioni di cui alla L.R. 12/2005, per quanto disposto nella citata norma all'art. 4 c. 1 e nelle specifiche prescrizioni valevoli per le zone di protezione e tutela degli osservatori astronomici e astrofisica statali, pubblici e privati in quanto territorio ricompreso entro la perimetrazione di cui alla tav. 1 della Delib. G.R. 30 novembre 2009, n. 719, nonché le prescrizioni per i CAM Illuminazione Pubblica (DM 27/09/2017); dovrà inoltre essere sottoposto alla preventiva approvazione del gestore soc. Menowatt Ge SpA, depositando specifico elaborato presso questi uffici, prima della relativa esecuzione a tal proposito si evidenzia nell'elaborato grafico tav. 4 è indicata in planimetria un nuovo tracciato di p.i. da realizzare con correlati n. 4 lampioni che tuttavia in alzato sono indicati di proprietà privata;

Atteso e rilevato che la procedura di che trattasi non comporta modifiche al perimetro del

subcomparto, agli indici di fabbricabilità, al carico urbanistico ed alle dotazioni di spazi pubblici previsti sull'area;

Ritenuto:

- che sussistono tutti presupposti necessari all'approvazione definitiva della variante al Piano di Lottizzazione di che trattasi;
- pertanto, di dover procedere all'approvazione della richiesta formulata in data 18/04/2023, registrata al prot. 17341, da parte di Marco Costruzioni Srl e Lelli Armando, in conformità al Piano Regolatore Generale, secondo le procedure di cui all'art. 20, comma 8bis, della L.R. 18/1983, come modificato dall'art. 5, comma 3 della L.R. 29/2020 (vigente ai sensi dell'art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023);

Ricordato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 7, della L.R. 18/1983, "La deliberazione comunale di approvazione del piano particolareggiato deve essere pubblicata nell'albo pretorio entro 60 giorni dalla data di comunicazione al Comune dell'esecutività. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo";

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 78 del 29/02/2024 con la quale è stato approvato il *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026*, la cui sezione 2 denominata "Valore pubblico, performance e anticorruzione" nella sottosezione 2.3 contiene il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed in particolare l'allegato 8 dello stesso Piano, area di rischio M "Pianificazione Urbanistica", che non ascrive il presente processo di "Approvazione definitiva" ad un processo specifico ma che per analogia può essere assimilato al cod. processo P353 – "Pianificazione attuativa – Piani attuativi d'iniziativa pubblica o privata – sottoscrizione convenzioni.", da cui si evince che il presente procedimento è classificato a rischio ALTO;

Rilevato che sono state rispettate le misure di prevenzione del rischio corruzione, generali e specifiche, previste dal predetto *PIAO 20243-2026, sottosezione 2.3 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)*, con riferimento al procedimento/provvedimento in esame;

Visti:

- la relazione istruttoria allegata;
- i pareri resi a norma degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti, altresì:

- la Legge Urbanistica n. 1150/1942;
- il D.P.R. 380/2001;
- la L.R. n. 58/2023;
- la L.R. n. 18/1983:
- la L.R. n. 11/1999;
- la L.R. n. 29/2020;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- 2. di approvare, ai sensi dell'art. 20, comma 8bis, della L.R. 18/1983 (così come modificato con L.R. 29/2020), nel testo vigente ai sensi dell'art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023, e col recepimento delle prescrizioni di cui ai pareri pervenuti, la proposta di variante al subcomparto di tipo 1 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2017, in conformità al Piano Regolatore Generale, formulata in data 18/04/2023, registrata al prot. 17341, da parte di Marco Costruzioni Srl e Lelli Armando;
- 3. di provvedere alla pubblicazione della variante di che trattasi secondo il disposto e nelle forme di cui all'art. 20, comma 7, della L.R. 18/1983 (vigente ai sensi dell'art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023), disponendo che la presente deliberazione:
 - venga pubblicata nell'albo pretorio online dell'Ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, entro 60 giorni dalla data della sua esecutività;
 - sia notificata, entro il medesimo termine di 60 giorni dalla sua esecutività, nella forma della citazione, a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano oggetto di variante;
- 4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio comunale;
- 5. di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 39, per cui se ne dispone la sua pubblicazione sul sito internet comunale, nell'apposita sezione in "Amministrazione trasparente", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio";
- 6. di dare atto che, ai sensi ed effetti della L. 241/90, Responsabile del Procedimento in esame è il Dirigente del Settore I Governo del Territorio e Sviluppo Economico, a cui vengono demandati gli atti consequenziali all'assunzione della presente deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato per letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO DOTT. NUGNES MARIO

> Il SEGRETARIO GENERALE Dott.Ssa D'Egidio Raffaella